

Gazzetta ufficiale

L 344

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
23 dicembre 2009

Sommario

V *Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom*

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

Regolamento (UE) n. 1273/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (UE) n. 1274/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti d'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	3
★ Regolamento (UE) n. 1275/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese	8
★ Regolamento (UE) n. 1276/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2010	10
★ Regolamento (UE) n. 1277/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	12
★ Regolamento (UE) n. 1278/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca	22

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1279/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, l'ammontare dell'aiuto al riporto e dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca	23
★ Regolamento (UE) n. 1280/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2010	25
★ Regolamento (UE) n. 1281/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio	29
★ Regolamento (UE) n. 1282/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo	31
★ Direttiva 2009/163/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame ⁽¹⁾	37
★ Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ⁽¹⁾	41

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

2009/1000/UE:

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente il contributo finanziario dell'Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili [notificata con il numero C(2009) 10291]	44
--	----

2009/1001/UE:

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2009, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica [notificata con il numero C(2009) 10414]	46
---	----

Rettifiche

★ Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009)	56
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	44,1
	MA	54,6
	TN	117,3
	TR	84,8
	ZZ	75,2
0707 00 05	EG	155,5
	JO	81,7
	MA	86,1
	TR	114,8
	ZZ	109,5
0709 90 70	MA	36,3
	TR	112,8
	ZZ	74,6
0805 10 20	MA	64,0
	TR	60,5
	ZA	81,6
	ZZ	68,7
0805 20 10	MA	65,1
	TR	59,0
	ZZ	62,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	37,2
	IL	76,2
	TR	76,8
	ZZ	63,4
0805 50 10	TR	71,3
	ZZ	71,3
0808 10 80	CA	71,9
	CN	87,2
	MK	23,6
	US	81,8
	ZZ	66,1
0808 20 50	CN	47,6
	US	119,8
	ZZ	83,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1274/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti d'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, per i prodotti contemplati dal codice NC 1006, il cumulo dell'origine ACP-PTOM è consentito per un quantitativo annuo complessivo di 160 000 t, che comprende il contingente tariffario di 125 000 t di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), previsto dall'accordo di partenariato ACP-CE, espresso in equivalente riso semigreggio. I titoli d'importazione sono rilasciati ogni anno inizialmente per un quantitativo di 35 000 t di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (di seguito PTOM) e, nell'ambito di tale quantitativo, sono rilasciati titoli d'importazione per 10 000 t per le importazioni originarie dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'allegato I B della citata decisione. Tutti gli altri titoli di importazione sono rilasciati per le importazioni originarie delle Antille olandesi e di Aruba. Queste 35 000 t di riso riservate ai PTOM possono essere aumentate se gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario previsto nell'accordo di Cotonou.
- (2) Dal 1° gennaio 2008 non si applicano più i regimi commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE e il contingente tariffario per il riso ivi previsto è sostituito dagli accordi preferenziali di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007,

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽³⁾. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, i prodotti della voce tariffaria 1006, originari di determinati Stati che fanno parte del gruppo di Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, continuano a beneficiare di un trattamento preferenziale fino al 31 dicembre 2009. Ne deriva che a partire dal 1° gennaio 2010 non è più possibile aumentare eventualmente il contingente PTOM legato all'uso di un contingente ACP; di conseguenza è necessario che i contingenti PTOM siano aperti su base annua per un quantitativo limitato a 35 000 t.

- (3) Fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe pertinenti previste per la gestione di tali regimi d'importazione, occorre tener conto delle disposizioni dei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾.
- (4) Ai fini di una gestione equilibrata del mercato è opportuno che il rilascio dei titoli d'importazione relativi ai contingenti d'importazione suddetti sia ripartito nel corso dell'anno in determinati sottoperiodi, che sia stabilito il periodo di validità dei titoli e che sia fissato un quantitativo massimo per domanda.
- (5) La conversione dei quantitativi per fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso ⁽⁷⁾. È inoltre necessario prevedere la conversione dei quantitativi di rotture di riso.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56.

- (6) Per garantire la corretta gestione dei contingenti di importazione è opportuno subordinare la domanda di titolo di importazione alla costituzione di una cauzione di importo commisurato ai rischi incorsi.
- (7) Per ottimizzare l'uso dei contingenti in caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione è opportuno stabilire che i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
- (8) A norma dell'allegato III, articolo 6, della decisione 2001/822/CE, i titoli non utilizzati per l'importazione di riso originario dei PTOM meno sviluppati, elencati nell'allegato I B della stessa decisione, devono essere resi disponibili per l'importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba. A tal fine è appropriato prevedere che nel sottoperiodo di settembre i quantitativi non utilizzati per i PTOM meno sviluppati possano essere riservati all'importazione di riso originario delle Antille olandesi e di Aruba.
- (9) Per garantire la corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere una deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e adattare gli obblighi di comunicazione ivi previsti.
- (10) Poiché i dazi all'importazione dei prodotti di cui alla voce 1006, originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati ACP previsto in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, devono essere eliminati a partire dal 1° gennaio 2010, è necessario che le misure previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d'importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾ diventerà obsoleto alla fine del periodo contingente 2009. Per tale motivo deve essere abrogato.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
- quantitativi di riso di cui al codice NC 1006, in appresso «contingenti tariffari»:
- a) 25 000 t di riso originario delle Antille olandesi o di Aruba;
 - b) 10 000 t di riso originario dei PTOM meno sviluppati di cui all'allegato I B della decisione 2001/822/CE.
- I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
 3. I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.
 4. Il dazio doganale applicabile alle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari è uguale a zero. Tale aliquota è indicata nella casella 24 della domanda di titolo di importazione e sul titolo stesso, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
 5. I periodi contingenti sono suddivisi in tre sottoperiodi, come indicato nell'allegato I.
- I quantitativi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 disponibili per il sottoperiodo successivo sono comunicati alla Commissione entro il giorno 25 dell'ultimo mese di un dato sottoperiodo.
- Se per il sottoperiodo di settembre i quantitativi su cui vertono le domande di titoli d'importazione per il contingente tariffario di cui al paragrafo 1, lettera b), sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi residui possono essere utilizzati per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.
6. Salvo diversa indicazione, i quantitativi indicati nel presente regolamento sono espressi in equivalente riso semigreggio.
- La conversione dei quantitativi relativi a fasi di lavorazione del riso diverse dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione dei seguenti

Articolo 2

1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d'ordine del contingente non può superare 5 000 t.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 14 del mese di presentazione delle domande, i quantitativi complessivi oggetto di domande di titolo, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il codice NC a otto cifre, il paese di origine e i quantitativi, espressi in peso del prodotto, su cui vertono le domande.

Articolo 3

1. Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «si». I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 46 EUR/t.

Articolo 5

1. I titoli di importazione sono rilasciati tra il giorno 25 e l'ultimo giorno del mese di presentazione delle domande.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1342/2003 e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli possono essere trasferiti a operatori che soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, i quantitativi complessivi oggetto di titoli di importazione che hanno rilasciato nel corso del mese precedente;

b) entro l'ultimo giorno del mese, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla»,

i) i quantitativi complessivi effettivamente immessi in libera pratica, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima; e

ii) i quantitativi complessivi oggetto di titoli di importazione non utilizzati o parzialmente utilizzati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1301/2006, di cui siano a conoscenza e che non abbiano comunicato prima.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono espressi in peso del prodotto e ripartiti per codice NC a otto cifre, paese di origine e anno contingente.

Articolo 7

Ai fini della gestione dei contingenti tariffari, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione, i quantitativi comunicati in conformità degli articoli 2 e 6 e i quantitativi oggetto di titoli di importazione sono espressi in chilogrammi senza decimali.

Articolo 8

I titoli sono validi a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, sino al 31 dicembre dell'anno del rilascio.

Articolo 9

L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione dell'originale di un certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione del fornitore prevista dall'allegato III, articolo 26, paragrafo 1, della decisione 2001/822/CE.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1529/2007 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Contingenti per un quantitativo totale di 35 000 t di riso, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 di cui all'articolo 1

Origine	Quantitativo in equivalente riso se- migreggio (t)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in equivalente riso semigreggio)(t)		
			gennaio	maggio	settembre
Antille olandesi e Aruba	25 000	09.4189	8 333	8 334	8 333
PTOM meno sviluppati	10 000	09.4190	3 333	3 334	3 333

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

- *in bulgaro:* Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕС) № 1274/2009)
- *in spagnolo:* Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) n° 1274/2009]
- *in ceco:* Osвобоzeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)
- *in danese:* Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)
- *in tedesco:* Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)
- *in estone:* Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)
- *in greco:* Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1274/2009]
- *in inglese:* Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)
- *in francese:* Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) n° 1274/2009]
- *in italiano:* Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]
- *in lettone:* Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)
- *in lituano:* Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)
- *in ungherese:* Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)
- *in maltese:* Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta' din il-licenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)
- *in olandese:* Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)
- *in polacco:* Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)
- *in portoghese:* Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.º 1274/2009]
- *in rumeno:* Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]
- *in slovacco:* Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]
- *in sloveno:* Oprositev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)
- *in finlandese:* Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)
- *in svedese:* Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)

REGOLAMENTO (UE) N. 1275/2009 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2009****recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾ fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale degli Affari marittimi e della
pesca*⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	31/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	BFT/AE045W
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mar Mediterraneo
Data	11 novembre 2009

REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato ⁽²⁾ precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell'importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento,

ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

- (4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

VALORI FORFETTARI

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato	EUR/tonnellata
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) Aringa della specie <i>Clupea harengus</i> e sgombro delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca e Svezia	60
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	15
— Francia	2
b) Gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca e Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) Altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo e Irlanda	20
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)	
a) Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e acciughe (<i>Engraulis</i> spp.):	
— tutti gli Stati membri	8
b) Altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche	
— Francia	60
— altri Stati membri	20
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

REGOLAMENTO (UE) N. 1277/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2009****che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi UE di ritiro e di vendita di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2010 ai prodotti elencati nell'allegato I di detto regolamento, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo UE di ritiro e di vendita sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento.

I prezzi UE di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2010 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell'allegato II.

Articolo 3

(2) Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell'Unione europea. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2010 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1212/2009 del Consiglio ⁽²⁾.

I prezzi di ritiro applicabili per la campagna di pesca 2010 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo dell'Unione europea e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell'allegato III.

Articolo 4

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

*Per la Commissione**Il Presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO I

Coefficients di conversione dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Coefficients di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,47
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,68
	4a	0,00	0,43
	4b	0,00	0,43
	4c	0,00	0,90
	5	0,00	0,80
	6	0,00	0,40
	7a	0,00	0,40
7b	0,00	0,36	
8	0,00	0,30	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,51
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,72
	4	0,00	0,47
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	0,60	0,60
	2	0,51	0,51
	3	0,28	0,28
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	0,64	0,60
	2	0,64	0,56
	3	0,44	0,36
Scorfani del Nord o sebasti <i>Sebastes</i> spp.	1	0,00	0,81
	2	0,00	0,81
	3	0,00	0,68
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,72	0,52
	2	0,72	0,52
	3	0,68	0,40
	4	0,54	0,30
	5	0,38	0,22
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,71	0,55
	4	0,61	0,30

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	0,72	0,56
	2	0,72	0,56
	3	0,62	0,43
	4	0,52	0,36
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	0,66	0,50
	2	0,64	0,48
	3	0,60	0,44
	4	0,41	0,30
Molve <i>Molva</i> spp.	1	0,68	0,56
	2	0,66	0,54
	3	0,60	0,48
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,72
	2	0,00	0,71
	3	0,00	0,69
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,77
	2	0,00	0,77
	3	0,00	0,63
	4	0,00	0,47
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0,00	0,68
	2	0,00	0,72
	3	0,00	0,60
	4	0,00	0,25
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	1	0,75	0,41
	2	0,75	0,41
	3	0,72	0,41
	4	0,52	0,34
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	0,90	0,71
	2	0,68	0,53
	3	0,68	0,52
	4	0,56	0,43
	5	0,52	0,41
Rombi gialli <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	0,68	0,64
	2	0,60	0,56
	3	0,54	0,49
	4	0,34	0,29

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	0,71	0,58
	2	0,54	0,42
Passere artiche <i>Platichthys flesus</i>	1	0,66	0,58
	2	0,50	0,42
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	0,90	0,81
	2	0,90	0,77
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0,00	0,64
	2	0,00	0,64
	3	0,00	0,40

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione	
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)
		Pesci eviscerati con testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius</i> spp.	1	0,61	0,77
	2	0,78	0,72
	3	0,78	0,68
	4	0,65	0,60
	5	0,36	0,43
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	0,59	
	2	0,27	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	0,77	0,68
	2	0,27	—
		Interi (*)	
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	0,72	
	2	0,54	

Specie	Dimensione (*)	Coefficienti di conversione		
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)	
		Pesci eviscerati con testa (*)		
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
		Interi (*)		Code (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	0,86	0,86	0,81
	2	0,86	0,59	0,68
	3	0,77	0,59	0,50
	4	0,50	0,41	0,41
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole <i>Solea spp.</i>	1	0,75	0,58	
	2	0,75	0,58	
	3	0,71	0,54	
	4	0,58	0,42	
	5	0,50	0,33	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nell'Unione europea dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	129
	2	0	198
	3	0	187
	4a	0	118
	4b	0	118
	4c	0	248
	5	0	220
	6	0	110
	7a	0	110
	7b	0	99
8	0	83	
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	296
	2	0	371
	3	0	418
	4	0	273
Spinaroli <i>Squalus acanthias</i>	1	654	654
	2	556	556
	3	305	305
Gattucci <i>Scyliorhinus</i> spp.	1	455	427
	2	455	398
	3	313	256
Scorfani del Nord o sebasti <i>Sebastes</i> spp.	1	0	962
	2	0	962
	3	0	808
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 144	826
	2	1 144	826
	3	1 081	636
	4	858	477
	5	604	350
Merluzzi carbonari <i>Pollachius virens</i>	1	559	435
	2	559	435
	3	551	427
	4	473	233

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)		
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Eglefini <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	1	703	547	
	2	703	547	
	3	605	420	
	4	508	351	
Merlani <i>Merlangius merlangus</i>	1	593	449	
	2	575	431	
	3	539	395	
	4	368	269	
Molve <i>Molva</i> spp.	1	792	652	
	2	769	629	
	3	699	559	
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	228	
	2	0	225	
	3	0	219	
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	215	
	2	0	215	
	3	0	176	
	4	0	131	
Acciughe <i>Engraulis</i> spp.	1	0	875	
	2	0	927	
	3	0	772	
	4	0	322	
Passere di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	— Dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010	1	789	431
		2	789	431
		3	757	431
		4	547	358
	— Dal 1° maggio 2010 al 31 dicembre 2010	1	1 097	599
		2	1 097	599
		3	1 053	599
		4	760	497
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	1	3 063	2 416	
	2	2 314	1 804	
	3	2 314	1 770	
	4	1 906	1 463	
	5	1 770	1 395	

Specie	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rombi gialli <i>Lepidorhombus</i> spp.	1	1 633	1 537
	2	1 441	1 345
	3	1 297	1 177
	4	817	697
Limande <i>Limanda limanda</i>	1	588	480
	2	447	348
Passere artiche <i>Platichys flesus</i>	1	327	288
	2	248	208
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	1	2 238	1 815
	2	2 238	1 726
Seppie <i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>	1	0	1 140
	2	0	1 140
	3	0	712
		Pesci interi	Pesci decapitati (*)
		Pesci eviscerati con testa (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Rane pescatrici <i>Lophius</i> spp.	1	1 783	4 632
	2	2 280	4 331
	3	2 280	4 090
	4	1 900	3 609
	5	1 052	2 586
		Tutte le presentazioni	
		Extra, A (*)	
Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i>	1	1 430	
	2	654	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		Extra, A (*)	Extra, A (*)
Gamberelli boreali <i>Pandalus borealis</i>	1	4 985	1 081
	2	1 748	—

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Specie	Dimensione (*)	Prezzi di vendita (EUR/t)		
		Interi (*)		
Granchi porri <i>Cancer pagurus</i>	1	1 207		
	2	905		
		Interi (*)		Code (*)
		E' (*)	Extra, A (*)	Extra, A (*)
Scampi <i>Nephrops norvegicus</i>	1	4 469	4 469	3 323
	2	4 469	3 066	2 789
	3	4 002	3 066	2 051
	4	2 599	2 131	1 682
		Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)	
		Extra, A (*)	Extra, A (*)	
Sogliole <i>Solea spp.</i>	1	5 057	3 910	
	2	5 057	3 910	
	3	4 787	3 641	
	4	3 910	2 832	
	5	3 371	2 225	

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente di conversione	Dimensione (*)	Prezzo di ritiro (EUR/t)	
				Pesci eviscerati con testa (*)	Pesci interi (*)
				Extra, A (*)	Extra, A (*)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,90	1	0	116
			2	0	178
			3	0	168
			4a	0	106
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a ovest e a nord di tali regioni Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,90	1	0	116
			2	0	178
			3	0	168
			4a	0	106
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,96	1	0	219
			2	0	216
			3	0	210
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,95	1	0	217
			2	0	214
			3	0	208
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon, nella Scozia sudoccidentale, fino a Wick, nella Scozia nordorientale, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,75	1	2 444	1 812
			2	1 846	1 353
			3	1 846	1 327
			4	1 520	1 097
			5	1 412	1 046
Tonni bianchi o alalunga <i>Thunnus alalunga</i>	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	1	1 043	871
			2	1 043	828
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	1	0	142
			2	0	178
			3	0	200
			4	0	131
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,74	1	0	219
			2	0	275
			3	0	309
			4	0	202
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,93	2	0	345
			0,81	3	0

(*) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

REGOLAMENTO (UE) N. 1278/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2009****che fissa, per la campagna di pesca 2010, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell'UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
- (2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

— primo mese: 219 EUR/t

— secondo mese: 0 EUR/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.

REGOLAMENTO (UE) N. 1279/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2009****che fissa, per la campagna di pesca 2010, l'ammontare dell'aiuto al riporto e dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
- (2) Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

(3) L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4) L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell'UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	359
— Altre specie	291
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	395
III. Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa, tagliati o filettati	277
IV. Marinatura e magazzinaggio	260

2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
1	2	3
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	327
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	248
II. Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	293
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	327
	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	248
IV. Pastorizzazione e magazzinaggio	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	392
V. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	210

3. Ammontare dell'aiuto forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione	Ammontare dell'aiuto (in EUR/t)
I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati	291
II. Filettatura, congelamento e magazzinaggio	395

REGOLAMENTO (UE) N. 1280/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2009****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nell'UE per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) I prezzi UE di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2010, dal regolamento (UE) n. 1277/2009 della Commissione ⁽²⁾.

- (4) A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è determinato, in particolare, sulla base della media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.
- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (1)

1) Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimen- sioni (1)	Prezzi di riferimento (EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa (1)		Pesce intero (1)	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	129
	2		—	F012	198
	3		—	F013	187
	4a		—	F016	118
	4b		—	F017	118
	4c		—	F018	248
	5		—	F015	220
	6		—	F019	110
	7a		—	F025	110
	7b		—	F026	99
	8		—	F027	83
Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33	1		—	F067	962
	2		—	F068	962
	3		—	F069	808
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 144	F083	826
	2	F074	1 144	F084	826
	3	F075	1 081	F085	636
	4	F076	858	F086	477
	5	F077	604	F087	350
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A (1)
	1	F317	4 985	F321	1 081
	2	F318	1 748	—	—

(1) Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(1) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

2) Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzi di riferimento (EUR/t)
1. Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)			
ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	941
ex 0304 29 35 ex 0304 29 39	F412	Filetti: — con lische (standard)	1 895
	F413	— senza lische	2 094
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 239
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 095
ex 0304 29 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 451
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 663
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 550
	F420	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 943
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 903
ex 0304 99 33	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 448
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
ex 0304 29 31	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 518
ex 0304 99 41	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 705
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 630
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 786
	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	966

Prodotto	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzi di riferimento (EUR/t)
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) ex 0304 29 33	F431	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	2 241
	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 580
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 710
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 901
5. Merluzzo dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 29 85	F441	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)	1 170
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 19 97 ex 0304 99 23	F450	Filetti doppi di aringa — di peso superiore a 80 g al pezzo	510
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	464

REGOLAMENTO (UE) N. 1281/2009 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2009****che fissa, per la campagna di pesca 2010, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita UE pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.
- (2) I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2010 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1212/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

(4) Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nell'UE.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita UE di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2010 ai prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 327 del 12.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

Specie	Presentazione	Coefficiente di conversione	Livello d'intervento	Prezzo di vendita (EUR/t)
Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 629
Nasello (<i>Merluccius</i> spp.)	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	1 027
	Filetti individuali			
	— non spellati	1,0	0,85	1 261
	— spellati	1,1	0,85	1 387
Orata (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Intera o eviscerata, con o senza testa	1,0	0,85	1 268
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Intero o eviscerato, con o senza testa	1,0	0,85	3 398
Gamberi e gamberetti <i>Penaeidae</i>	Congelati			
a) <i>Parapenaeus Longirostris</i>		1,0	0,85	3 461
b) Altri <i>Penaeidae</i>		1,0	0,85	6 847
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macro-soma</i> e <i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate	1,0	0,85	1 628
Calamari (<i>Loligo</i> spp.)				
a) <i>Loligo patagonica</i>	— interi, non puliti	1,00	0,85	1 002
	— puliti	1,20	0,85	1 203
b) <i>Loligo vulgaris</i>	— interi, non puliti	2,50	0,85	2 505
	— puliti	2,90	0,85	2 906
Polpo (<i>Octopus</i> spp)	Congelato	1,00	0,85	1 837
<i>Illex argentinus</i>	— interi, non puliti	1,00	0,80	685
	— eviscerati e decapitati	1,70	0,80	1 164

Forme di presentazione commerciale:

interi, non puliti: prodotti che non hanno subito alcun trattamento

puliti: prodotti almeno eviscerati

eviscerati e decapitati: corpo di calamaro privo di viscere e capo.

REGOLAMENTO (UE) N. 1282/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 409/2009 della Commissione ⁽²⁾ istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per gli stati di trasformazione «fresco» e «fresco salato».
- (2) Le specie soggette a contingenti di pesca vengono sbarcate principalmente negli stati di trasformazione «fresco», «fresco salato» e «congelato». Occorre pertanto integrare il regolamento (CE) n. 409/2009 introducendo i fattori di conversione per il pesce congelato, in modo tale che siano disponibili codici di conversione comunitari per tutti gli stati di trasformazione pertinenti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione relative alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei giornali di bordo, delle dichiarazioni di sbarco e dei dati relativi ai trasbordi.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 409/2009.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 409/2009 è così modificato:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

1) All'articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "stato di trasformazione", il metodo di conservazione del pesce (fresco, fresco salato e congelato).»;

2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I coefficienti di conversione comunitari fissati negli allegati II, III e IV si applicano al fine di convertire il peso del pesce trasformato in peso vivo.»;

3) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comandante di un peschereccio comunitario utilizza i coefficienti di conversione di cui all'articolo 4 nel giornale di bordo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione (*) per:

- a) effettuare una stima del peso vivo dei quantitativi che si trovano a bordo del peschereccio; e
- b) calcolare il peso vivo dei quantitativi al momento dello sbarco.

(*) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.»;

4) l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

5) il testo dell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2009, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

CODICI DI PRESENTAZIONE A TRE LETTERE

Codice di presentazione a tre lettere	Presentazione	Descrizione
FIL	Filetti	Asportazione della testa, dei visceri, delle lische e delle pinne. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FIS	Filetti senza pelle	Asportazione della testa, dei visceri, delle lische, delle pinne e della pelle. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FSB	Filettato, con pelle e lische	Filettato, con pelle e lische
FSP	Filettato, senza pelle, con lische sottili	Filettato, senza pelle, con lische sottili
GHT	Eviscerato, decapitato e senza coda	Asportazione dei visceri, della testa e della coda
GUG	Eviscerato e senza branchie	Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH	Eviscerato e decapitato	Asportazione dei visceri e della testa
GUL	Eviscerato, con il fegato	Asportazione dei visceri ad eccezione del fegato
GUS	Eviscerato, decapitato e senza pelle	Asportazione dei visceri, della testa e della pelle
GUT	Eviscerato	Asportazione completa dei visceri
HEA	Decapitato	Asportazione della testa
JAT	Senza coda, taglio giapponese	Taglio giapponese con asportazione della coda
LVR	Fegato	Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice LVR-C
OTH	Altro	Ogni altra presentazione
ROE	Uova	Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice ROE-C
CBF	Filetto doppio di merluzzo bianco	Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda
SUR	Surimi	Surimi
SGT	Eviscerato e salato	Asportazione dei visceri e pesce salato
TAL	Coda	Code unicamente
TNG	Lingua	Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva* utilizzare il codice TNG-C
WHL	Intero	Non trasformato
WNG	Pinne	Pinne unicamente»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE COMUNITARI PER IL PESCE CONGELATO

Specie: Tonno bianco <i>Thunnus alalunga</i>	ALB
WHL	1,00
GUT	1,23

Specie: Berici <i>Beryx</i> spp.	ALF
WHL	1,00

Specie: Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE
WHL	1,00

Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	ANF
WHL	1,00
GUT	1,22
GUH	3,04
TAL	3,00
FIS	5,60

Specie: Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	ANI
WHL	1,00

Specie: Argentina <i>Argentina silus</i>	ARU
WHL	1,00

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	BET
WHL	1,00
GUT	1,29
HEA	1,25

Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	BLI
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,40

Specie: Rombo liscio <i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL
WHL	1,00

Specie: Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	BSF
WHL	1,00
GUT	1,48

Specie: Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	BUM
WHL	1,00

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>	CAP
WHL	1,00

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	COD
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,70
FIL	2,60
FIS	2,60
FSP	2,95
CBF	1,63

Specie: Limanda <i>Limanda limanda</i>	DAB
WHL	1,00

Specie: Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	DGS
WHL	1,00
GUS	2,52

Specie: Passera pianuzza <i>Platichthys flesus</i>	FLE
WHL	1,00

Specie: Musdea bianca <i>Phycis blennoides</i>	GFB
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,40
Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL
WHL	1,00
GUT	1,08
GUH	1,39
Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD
WHL	1,00
GUT	1,17
GUH	1,46
FIL	2,60
FIS	2,60
FSB	2,70
FSP	3,00
Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL
WHL	1,00
Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	HER
WHL	1,00
Specie: Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	HKE
WHL	1,00
GUT	1,34
GUH	1,67
Specie: Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	HKW
WHL	1,00
Specie: Sugarello <i>Trachurus</i> spp.	JAX
WHL	1,00
GUT	1,08

Specie: Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	KRI
WHL	1,00
Specie: Limanda <i>Microstomus kitt</i>	LEM
WHL	1,00
GUT	1,05
Specie: Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ
WHL	1,00
GUT	1,06
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC
WHL	1,00
Specie: Molva <i>Molva molva</i>	LIN
WHL	1,00
GUT	1,14
GUH	1,33
FIL	2,80
FSP	2,30
Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	MAC
WHL	1,00
GUT	1,11
Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	NEP
WHL	1,00
TAL	3,00
Specie: Nototenia <i>Nototenia gibberifrons</i>	NOG
WHL	1,00
Specie: Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP
WHL	1,00

Specie: Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	NOR
WHL	1,00
Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY
WHL	1,00
Specie: Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	PCR
WHL	1,00
Specie: Mazzancolle <i>Penaeus</i> spp.	PEN
WHL	1,00
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	PLE
WHL	1,00
GUT	1,07
Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	POK
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,44
FIS	2,78
FSB	2,12
FSP	2,43
Specie: Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	POL
WHL	1,00
GUT	1,17
Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	PRA
WHL	1,00

Specie: Scorfani atlantici <i>Sebastes</i> spp.	RED
WHL	1,00
GUT	1,19
GUH	1,78
FIS	3,37
FSP	3,00
JAT	1,90
Specie: Granatiere <i>Macrourus berglax</i>	RHG
WHL	1,00
Specie: Granatiere <i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG
WHL	1,00
GUT	1,11
GUH	1,92
Specie: Cicerelli <i>Ammodytes</i> spp.	SAN
WHL	1,00
Specie: Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>	SBR
WHL	1,00
GUT	1,11
Specie: Deania histricosa <i>Deania histricosa</i>	SDH
WHL	1,00
Specie: Deania profundorum <i>Deania profundorum</i>	SDU
WHL	1,00
Specie: Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI
WHL	1,00
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	SOL
WHL	1,00

Specie: Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	SPR
WHL	1,00

Specie: Totano <i>Illex illecebrosus</i>	SQI
WHL	1,00

Specie: Totano <i>Martialia hyadesi</i>	SQS
WHL	1,00

Specie: Razze <i>Rajidae</i>	SRX
WHL	1,00
GUT	1,13
WNG	2,09

Specie: Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	SWO
WHL	1,00
GUT	1,12
GUH	1,31
HEA	1,33
GHT	1,33

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP
WHL	1,00

Specie: Rombo chiodato <i>Psetta maxima</i>	TUR
WHL	1,00
GUT	1,09

Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	USK
WHL	1,00

Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	WHB
WHL	1,00
GUT	1,15
FIS	2,65
SUR	2,97

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	WHG
WHL	1,00
GUT	1,18

Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	WHM
WHL	1,00

Specie: Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT
WHL	1,00

Specie: Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	YEL
WHL	1,00 ^s

DIRETTIVA 2009/163/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari per quanto riguarda il neotame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nell'Unione e le condizioni del loro impiego.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato la sicurezza del neotame come edulcorante ed aromatizzante e ha espresso il suo parere in data 27 settembre 2007 ⁽³⁾. Dopo aver considerato tutti i dati relativi a stabilità, prodotti di degradazione e tossicologia, l'EFSA ha concluso che il neotame non pone problemi dal punto di vista della sicurezza se destinato agli impieghi proposti di dolcificante e aromatizzante e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (ADI) di 0-2 mg/kg di peso corporeo/die. L'EFSA ha inoltre fatto presente che stime prudenti dell'esposizione alimentare di adulti e bambini al neotame indicano come altamente improbabile che l'ADI possa essere superato ai livelli d'impiego proposti.
- (3) Il neotame è un edulcorante molto intenso con un potere dolcificante circa 7 000-13 000 volte superiore a quello del saccarosio. Può essere utilizzato come sostituto del saccarosio o di altri edulcoranti in una vasta gamma di prodotti. Può essere utilizzato da solo o con altri edulcoranti. Il neotame può inoltre modificare il sapore di alimenti e bevande.
- (4) È necessario modificare l'allegato della direttiva 94/35/CE per autorizzare l'utilizzo del neotame per le stesse appli-

cazioni alimentari degli altri edulcoranti intensi attualmente ammessi. Va assegnato al neotame un nuovo numero E, ovvero E 961. Al fine di facilitare l'immissione sul mercato e l'utilizzo di questo nuovo edulcorante, è previsto che i prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva possano essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

- (5) Conformemente al punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 94/35/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3. I prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva possono essere immessi sul mercato a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti richiesto dalla Commissione europea sul neotame come dolcificante e aromatizzante. *The EFSA Journal* (2007) 581, pagg. 1-43.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 94/35/CE la voce E 961 seguente è inserita dopo la voce E 959

Numero CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
«E 961	Neotame	Bevande analcoliche	
		bibite aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	20 mg/l
		bibite a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	20 mg/l
		Dessert e prodotti analoghi	
		dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		preparati a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		dolci a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		“snacks”: stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, confezionati e aromatizzati	18 mg/kg
		Prodotti della confetteria	
		prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati	60 mg/kg
		<i>Essoblaten</i>	60 mg/kg
		pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	200 mg/kg
		pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	65 mg/kg
		gomma da masticare senza zuccheri aggiunti	250 mg/kg
		prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico	15 mg/kg
		sidro e sidro di pere	20 mg/l
		bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche	20 mg/l

Numero CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
		bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico inferiore a 15 % vol	20 mg/l
		birre analcoliche o con contenuto alcolico non superiore a 1,2 % vol	20 mg/l
		"Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6 %), tranne "Obergäriges Einfachbier"	20 mg/l
		birre con acidità minima pari a 30 milliequivalenti espressa in NaOH	20 mg/l
		birre scure o di tipo <i>oud bruin</i>	20 mg/l
		birra a ridotto contenuto calorico	1 mg/l
		gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	26 mg/kg
		frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	32 mg/kg
		confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico	32 mg/kg
		conserve agrodolci di frutta e ortaggi	10 mg/kg
		<i>Feinkostsalat</i>	12 mg/kg
		conserve e semiconservate agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi	10 mg/kg
		minestre a ridotto contenuto calorico	5 mg/l
		salse	12 mg/kg
		senape	12 mg/kg
		prodotti di panetteria fine per speciali usi nutrizionali	55 mg/kg
		alimenti destinati alle diete ipocaloriche volte alla riduzione di peso, di cui alla direttiva 1996/8/CE	26 mg/kg
		alimenti dietetici destinati a fini medici speciali di cui alla direttiva 1999/21/CE	32 mg/kg
		integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma liquida	20 mg/kg
		integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE forniti in forma solida	60 mg/kg
		integratori alimentari a base di vitamine e/o di elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, quali sono definiti nella direttiva 2002/46/CE	185 mg/kg
		edulcoranti da tavola	Quanto basta»

DIRETTIVA 2009/164/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) L'impiego dell'essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) è attualmente vietato nei prodotti cosmetici, poiché tale sostanza è elencata nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, con il numero d'ordine 450. Il divieto di tale sostanza è stato introdotto sulla base di un parere del maggio 2000 del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽²⁾ e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS) con la decisione 2008/721/CE della Commissione ⁽³⁾. L'SCCNFP ha raccomandato di vietare l'impiego degli oli essenziali e dei derivati, concreti e assoluti, di verbena (*Lippia citriodora* Kunth) come ingrediente per le sue proprietà odorose, in considerazione del suo potenziale sensibilizzante.

(2) Successivamente, in un parere del 2001, l'SCCNFP ha tuttavia concluso che l'assoluto di verbena ottenuto da *Lippia citriodora* Kunth. non debba essere impiegato in modo tale che, nel prodotto cosmetico finito, il livello sia superiore a 0,2 %. Di conseguenza è opportuno inserire l'assoluto di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.), unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE. Va inoltre modificato anche il numero d'ordine 450 nell'allegato II, al fine di specificare che è vietato l'impiego delle sostanze oli essenziali di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) e loro derivati diversi dall'assoluto come ingredienti per le loro proprietà odorose.

(3) La direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ⁽⁴⁾, ha inserito nella parte 1 dell'allegato III della direttiva 76/768/CEE vari esteri allilici contenenti alcol allilico come impurità. Anche la sostanza allyl phenetyl ether può contenere come impurità alcol allilico. Per tale sostanza l'SCCNFP ha formulato un parere nel 2000 raccomandando un limite massimo dello 0,1 % di alcol allilico come impurità.

(4) In considerazione del parere dell'SCCNFP e per motivi di coerenza, è opportuno inserire la sostanza allyl phenetyl ether, unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(5) Il gruppo di sostanze Terpene terpenoids sinpine viene attualmente disciplinato dall'allegato III, parte 1 della direttiva 76/768/CEE al numero d'ordine 130. Tuttavia il termine «sinpine» è una denominazione commerciale e va quindi eliminato dalla designazione del gruppo di sostanze.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7) Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 febbraio 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 agosto 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere venduto o distribuito al consumatore finale nell'Unione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 febbraio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

- 1) nell'allegato II il numero d'ordine 450 «Essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose» è sostituito da «Oli essenziali di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) e derivati diversi dall'assoluto (numero CAS 8024-12-2), se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose»;
- 2) la parte 1 dell'allegato III è così modificata:
 - a) la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al numero d'ordine 151:

Numero d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«151 bis	Allyl phenethyl ether Numero CAS 14289-65-7 Numero EC 238-212-2			Il livello di alcol senza allile nell'etere deve essere al di sotto dello 0,1 %;	

- b) è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanza	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«X	Assoluto di verbena (<i>Lippia citriodora</i> Kunth.) Numero CAS 8024-12-2		0,2 %;		

- c) nella colonna «b» della voce relativa al numero d'ordine 130 le parole «Terpene terpenoids sinpine» sono sostituite da «Terpenes e terpenoids».

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

concernente il contributo finanziario dell'Unione per il 2010 al laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili*[notificata con il numero C(2009) 10291]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2009/1000/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 31 della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾ può beneficiare di un aiuto dell'Unione qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria dell'Unione, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ⁽³⁾ stabilisce che il contributo finanziario dell'Unione è concesso ove i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro i termini prescritti.
- (3) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i singoli laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.
- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽⁴⁾ designa come laboratorio comunitario di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) la Veterinary Laboratories Agency di Addlestone, Regno Unito. Tra le sue

funzioni rientrano la raccolta e il confronto dei dati sui risultati dei test effettuati nell'Unione, nonché il dovere di tenersi aggiornato sugli sviluppi in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione delle TSE in tutto il mondo.

- (5) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per le TSE per il 2010. Il contributo finanziario dell'Unione va pertanto concesso al suddetto laboratorio comunitario di riferimento al fine di cofinanziare le sue attività necessarie all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 999/2001. Detto contributo deve coprire il 100 % delle spese rimborsabili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Inoltre limita l'aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l'intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'articolo 13, secondo comma, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario siano finanziate dal Fondo ⁽⁶⁾. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽³⁾ GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

Il contributo finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 1 129 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Nei limiti dell'importo massimo di cui al secondo comma e fatti salvi i limiti di tempo di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1754/2006, un importo di 600 000 EUR è riservato all'elaborazione e all'applicazione di un protocollo destinato a raccogliere dati per migliorare le conoscenze sulla resistenza genetica alla scrapie dei caprini a Cipro.

2. Oltre all'importo massimo di cui al paragrafo 1 l'Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l'organizzazione di seminari. L'importo massimo fissato a tal fine è di 60 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

La Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

[notificata con il numero C(2009) 10414]

(2009/1001/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica macaronesica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende gli arcipelaghi delle Azzorre e Madera (Portogallo) e le Isole Canarie (Spagna) nell'oceano Atlantico, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
- (2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.
- (3) Con le decisioni della Commissione 2002/11/CE⁽²⁾ e 2008/95/CE⁽³⁾ sono stati adottati un elenco provvisorio e un primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa i siti compresi nell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica come zone speciali di conservazione il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in materia di conservazione e le misure di conservazione necessarie.
- (4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono rivisti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È pertanto necessario aggiornare una seconda volta l'elenco della regione macaronesica.

- (5) Da un lato, il secondo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2006 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.

- (6) D'altro lato, il secondo aggiornamento dell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica è necessario al fine di tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco comunitario provvisorio e del primo aggiornamento. A tale riguardo il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica costituisce una versione consolidata dell'elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco provvisorio o del primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, a seconda dell'elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.

- (7) Per la regione biogeografica macaronesica, tra novembre 1997 e ottobre 2008 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.

- (8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2002, pag. 16.⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2008, pag. 39.⁽⁴⁾ GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.

- (9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella versione più recente e definitiva esistente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/CEE.
- (10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un secondo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica.
- (11) Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.
- (12) Alcuni Stati membri non hanno proposto siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, è necessario adottare un secondo elenco aggiornato di siti, che dovrà essere riveduto conformemente all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.
- (13) Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e di alcune specie di cui all'allegato II della direttiva

92/43/CEE continuano ad essere incomplete, non si può stabilire se la rete Natura 2000 è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l'elenco in conformità all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

- (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno sostituire la decisione 2008/95/CE.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/95/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A: codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B: denominazione del SIC;

C: * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari a norma dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D: superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

E: coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nell'elenco comunitario in appresso si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Spagna e Portogallo.

A	B	C	D		E	
			Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*				
ES0000041	Ojeda, Inagua y Pajonales	*	3 527,6		W 15 41	N 27 56
ES0000043	Caldera de Taburiente	*	4 354,7		W 17 52	N 28 43
ES0000044	Garajonay	*	3 785,4		W 17 15	N 28 7
ES0000096	Pozo Negro	*	9 096		W 13 58	N 28 16
ES0000102	Garoé	*	1 124		W 17 56	N 27 47
ES0000108	Los Órganos	*	149,7		W 17 16	N 28 13
ES0000111	Tamadaba	*	7 448,7		W 15 43	N 28 1
ES0000112	Juncalillo del Sur		186,3		W 15 28	N 27 47
ES0000113	Macizo de Tauro	*	1 244,1		W 15 41	N 27 54
ES0000141	Parque Nacional de Timanfaya		5 180,7		W 13 46	N 29 0
ES7010002	Barranco Oscuro	*	33,4		W 15 35	N 28 3
ES7010003	El Brezal	*	109,1		W 15 36	N 28 6
ES7010004	Azuaje	*	456,3		W 15 34	N 28 5
ES7010005	Los Tilos de Moya	*	89		W 15 35	N 28 5
ES7010006	Los Marteles	*	2 803,7		W 15 32	N 27 57
ES7010007	Las Dunas de Maspalomas	*	360		W 15 35	N 27 44
ES7010008	Güügüf	*	2 897,7		W 15 48	N 27 57
ES7010010	Pilancones	*	5 781,6		W 15 38	N 27 51
ES7010011	Amagro	*	487,6		W 15 40	N 28 7
ES7010012	Bandama		592,9		W 15 26	N 28 1

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
ES7010014	Cueva de Lobos	*	7 027,5		W 14 15	N 28 18
ES7010016	Área marina de La Isleta	*	8 562		W 15 27	N 28 10
ES7010017	Franja marina de Mogán	*	29 993		W 15 33	N 27 45
ES7010018	Riscos de Tirajana	*	749,6		W 15 34	N 27 57
ES7010019	Roque de Nublo	*	446,4		W 15 36	N 27 57
ES7010020	Sebadales de La Graciosa		1 192		W 13 30	N 29 13
ES7010021	Sebadales de Guasimeta		1 276		W 13 35	N 28 55
ES7010022	Sebadales de Corralejo	*	1 946,6		W 13 49	N 28 42
ES7010023	Malpaís de la Arena		849,8		W 13 55	N 28 38
ES7010024	Vega de Río Palmas	*	365,7		W 14 3	N 28 24
ES7010025	Fataga	*	2 725,9		W 15 34	N 27 54
ES7010027	Jinámar	*	30,7		W 15 25	N 28 2
ES7010028	Tufía	*	51,3		W 15 22	N 27 57
ES7010031	Islote de Lobos	*	452,7		W 13 49	N 28 44
ES7010032	Corralejo	*	2 689,3		W 13 51	N 28 40
ES7010033	Jandía	*	14 972,5		W 14 21	N 28 5
ES7010034	Montaña Cardón	*	1 233,6		W 14 9	N 28 15
ES7010035	Playa de Sotavento de Jandía	*	5 461,1		W 14 12	N 28 9
ES7010036	Punta del Mármol	*	29,9		W 15 36	N 28 8
ES7010037	Bahía del Confital		634,2		W 15 27	N 28 8
ES7010038	Barranco de La Virgen	*	559,4		W 15 35	N 28 2
ES7010039	El Nublo II	*	13 956		W 15 40	N 27 57
ES7010040	Hoya del Gamonal	*	627,3		W 15 34	N 27 58
ES7010041	Barranco de Guayadeque	*	709,4		W 15 27	N 27 55
ES7010042	La Playa del Matorral	*	95,58		W 14 19	N 28 2
ES7010044	Los Islotes		151,2		W 13 31	N 29 17
ES7010045	Archipiélago Chinijo	*	8 865,3		W 13 34	N 29 6
ES7010046	Los Volcanes		9 986,1		W 13 44	N 29 2
ES7010047	La Corona	*	2 602,4		W 13 26	N 29 10
ES7010048	Bahía de Gando	*	477,7		W 15 22	N 27 55
ES7010049	Arinaga	*	92,4		W 15 23	N 27 51
ES7010052	Punta de la Sal	*	136		W 15 23	N 27 52

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
ES7010053	Playa del Cabrón		956,2		W 15 23	N 27 51
ES7010054	Los Jameos		234,7		W 13 25	N 29 9
ES7010055	Amurga	*	5 341,2		W 15 32	N 27 50
ES7010056	Sebadales de Playa del Inglés	*	2 721,5		W 15 33	N 27 45
ES7010062	Betancuria	*	3 328,8		W 14 21	N 28 5
ES7010063	Nublo	*	7 107,5		W 15 45	N 27 53
ES7010064	Ancones-Sice		223,3		W 14 4	N 28 19
ES7010065	Malpaís del Cuchillo		55,4		W 13 40	N 29 5
ES7010066	Costa de Sardina del Norte		1 426,5		W 15 42	N 28 8
ES7011001	Los Risquetes		9,1		W 13 39	N 29 6
ES7011002	Cagafrecho		633,1		W 13 40	N 28 55
ES7011003	Pino Santo		1 564,8		W 15 28	N 28 3
ES7011004	Macizo de Tauro II		5 117,6		W 15 41	N 27 49
ES7011005	Sebadales de Güigüí	*	7 219,74		W 15 52	N 27 57
ES7020001	Mencáfete	*	454,6		W 18 4	N 27 43
ES7020002	Roques de Salmor		3,5		W 17 59	N 27 49
ES7020003	Tibataje	*	592,7		W 18 0	N 27 46
ES7020004	Risco de Las Playas	*	966,9		W 17 57	N 27 42
ES7020006	Timijiraque	*	375,1		W 17 55	N 27 46
ES7020008	Pinar de Garafía	*	1 027,5		W 17 52	N 28 46
ES7020009	Guelguén	*	1 062,4		W 17 52	N 28 49
ES7020010	Las Nieves	*	5 114,6		W 17 49	N 28 44
ES7020011	Cumbre Vieja	*	7 522,1		W 17 50	N 28 35
ES7020012	Montaña de Azufre		75,8		W 17 46	N 28 33
ES7020014	Risco de la Concepción	*	65,7		W 17 46	N 28 40
ES7020015	Costa de Hiscaguán		249,9		W 17 57	N 28 48
ES7020016	Barranco del Jorado		98,2		W 17 57	N 28 42
ES7020017	Franja marina Teno-Rasca	*	69 500		W 16 53	N 28 16
ES7020018	Tubo volcánico de Todoque		1,7		W 17 53	N 28 36
ES7020020	Tablado	*	223,6		W 17 52	N 28 48
ES7020021	Barranco de las Angustias	*	1 699		W 17 54	N 28 41
ES7020022	Tamanca	*	2 073,1		W 17 52	N 28 34
ES7020024	Juan Mayor	*	28,3		W 17 46	N 28 41

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
ES7020025	Barranco del Agua	*	74,2		W 17 44	N 28 43
ES7020026	La Caldereta	*	18		W 18 0	N 27 44
ES7020028	Benchijigua	*	483,2		W 17 13	N 28 6
ES7020029	Puntallana	*	285,7		W 17 6	N 28 7
ES7020030	Majona	*	1 975,7		W 17 9	N 28 8
ES7020032	Roque Cano	*	57,1		W 17 15	N 28 10
ES7020033	Roque Blanco	*	29,8		W 17 14	N 28 9
ES7020034	La Fortaleza	*	53,1		W 17 16	N 28 5
ES7020035	Barranco del Cabrito	*	1 160,4		W 17 9	N 28 4
ES7020037	Lomo del Carretón	*	248,5		W 17 19	N 28 8
ES7020039	Orone	*	1 706,6		W 17 15	N 28 5
ES7020041	Charco del Conde		9,2		W 17 20	N 28 5
ES7020042	Charco de Cieno	*	5,2		W 17 20	N 28 5
ES7020043	Parque Nacional del Teide	*	18 993,1		W 16 37	N 28 14
ES7020044	Ijuana	*	901,8		W 16 8	N 28 33
ES7020045	Pijaral	*	295,7		W 16 10	N 28 33
ES7020046	Los Roques de Anaga	*	9,8		W 16 9	N 28 35
ES7020047	Pinoleris	*	178,4		W 16 29	N 28 22
ES7020048	Malpaís de Güímar	*	286		W 16 22	N 28 18
ES7020049	Montaña Roja	*	163,96		W 16 32	N 28 1
ES7020050	Malpaís de la Rasca		312,7		W 16 41	N 28 0
ES7020051	Barranco del Infierno	*	1 824,1		W 16 42	N 28 7
ES7020052	Chinyero	*	2 380		W 16 47	N 28 17
ES7020053	Las Palomas	*	582,7		W 16 27	N 28 23
ES7020054	Corona Forestal	*	41 067,7		W 16 37	N 28 10
ES7020055	Barranco de Fasnía y Güímar	*	151,1		W 16 27	N 28 15
ES7020056	Montaña Centinela		130,7		W 16 27	N 28 9
ES7020057	Mar de Las Calmas	*	9 898,4		W 18 3	N 27 38
ES7020058	Montañas de Ifara y Los Riscos		284,9		W 16 32	N 28 4
ES7020061	Roque de Jama	*	92,5		W 16 38	N 28 5
ES7020064	Los Sables	*	3,1		W 17 55	N 28 48
ES7020065	Montaña de Tejina	*	167,7		W 16 45	N 28 11

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
ES7020066	Roque de Garachico		3,04		W 16 45	N 28 22
ES7020068	La Rambla de Castro	*	45		W 16 35	N 28 23
ES7020069	Las Lagunetas	*	3 568,3		W 16 24	N 28 25
ES7020070	Barranco de Erques	*	262,7		W 16 47	N 28 9
ES7020071	Montaña de la Centinela	*	15		W 17 46	N 28 32
ES7020072	Montaña de la Breña	*	26,1		W 17 47	N 28 37
ES7020073	Los Acantilados de la Culata	*	440,9		W 16 45	N 28 21
ES7020074	Los Campeches, Tigaiga y Ruiz	*	543,5		W 16 36	N 28 21
ES7020075	La Resbala	*	590,6		W 16 28	N 28 22
ES7020076	Riscos de Bajamar	*	26		W 17 46	N 28 40
ES7020077	Acantilado de la Hondura		32,5		W 16 25	N 28 11
ES7020078	Tabaibal del Porís		47,5		W 16 25	N 28 10
ES7020081	Interián	*	100,2		W 16 47	N 28 21
ES7020082	Barranco de Ruiz	*	95,3		W 16 37	N 28 22
ES7020084	Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe	*	5 561,7		W 17 57	N 28 46
ES7020085	El Paso y Santa Cruz de La Palma	*	1 390,5		W 17 51	N 28 40
ES7020086	Santa Cruz de La Palma	*	216		W 17 49	N 28 41
ES7020087	Breña Alta	*	60,8		W 17 49	N 28 37
ES7020088	Sabinar de Puntallana	*	14,1		W 17 44	N 28 44
ES7020089	Sabinar de La Galga	*	81		W 17 46	N 28 46
ES7020090	Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid	*	483,1		W 17 54	N 28 49
ES7020091	Monteverde de Gallegos-Franceses	*	1 408,6		W 17 50	N 28 49
ES7020092	Monteverde de Lomo Grande	*	494,9		W 17 48	N 28 47
ES7020093	Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua	*	1 939,1		W 17 47	N 28 44
ES7020094	Monteverde de Breña Alta	*	823,2		W 17 48	N 28 40
ES7020095	Anaga	*	10 340,6		W 16 13	N 28 32
ES7020096	Teno	*	6 119,7		W 16 51	N 28 18
ES7020097	Teselinde-Cabecera de Vallehermoso	*	2 340,9		W 17 17	N 28 11
ES7020098	Montaña del Cepo	*	1 162		W 17 12	N 28 11
ES7020099	Frontera	*	8 807,4		W 18 7	N 27 45

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
ES7020100	Cueva del Viento	*	137,7		W 16 41	N 28 20
ES7020101	Laderas de Enchereda	*	682,6		W 17 11	N 28 8
ES7020102	Barranco de Charco Hondo	*	392,4		W 17 15	N 28 3
ES7020103	Barranco de Argaga	*	187,1		W 17 18	N 28 5
ES7020104	Valle Alto de Valle Gran Rey	*	706,8		W 17 18	N 28 6
ES7020105	Barranco del Águila	*	164,4		W 17 7	N 28 8
ES7020106	Cabecera Barranco de Aguajilva	*	140,3		W 17 17	N 28 7
ES7020107	Cuenca de Benchijigua-Guarimiar	*	1 341,4		W 17 13	N 28 3
ES7020108	Taguluche	*	139,5		W 17 19	N 28 8
ES7020109	Barrancos del Cedro y Liria	*	584,18		W 17 11	N 28 9
ES7020110	Barranco de Niágara	*	38,7		W 16 45	N 28 11
ES7020111	Barranco de Orchilla	*	18,4		W 16 36	N 28 6
ES7020112	Barranco de las Hiedras-El Cedro	*	166,4		W 16 29	N 28 11
ES7020113	Acantilado costero de Los Perros	*	65,9		W 16 41	N 28 23
ES7020114	Riscos de Lara	*	103,4		W 16 49	N 28 15
ES7020115	Laderas de Chío	*	197,1		W 16 47	N 28 15
ES7020116	Sebadales del sur de Tenerife	*	2 692,9		W 16 35	N 28 1
ES7020117	Cueva marina de San Juan		0,7		W 16 49	N 28 10
ES7020118	Barranco de Icor	*	36,5		W 16 27	N 28 12
ES7020119	Lomo de Las Eras		1,7		W 16 25	N 28 11
ES7020120	Sebadal de San Andrés		582,7		W 16 12	N 28 29
ES7020121	Barranco Madre del Agua	*	9,8		W 16 29	N 28 12
ES7020122	Franja marina de Fuencaliente	*	7 055,2		W 17 53	N 28 32
ES7020123	Franja marina Santiago — Valle Gran Rey	*	13 139		W 17 18	N 28 2
ES7020124	Costa de Garaffa		3 475,3		W 17 52	N 28 51
ES7020125	Costa de los Órganos		1 164		W 17 17	N 28 13
ES7020126	Costa de San Juan de la Rambla		1 602,9		W 16 37	N 28 25
ES7020127	Risco de la Mérica	*	38,3		W 17 20	N 28 6
ES7020128	Sebadales de Antequera		272,62		W 16 7	N 28 31
ES7020129	Piña de mar de Granadilla		0,93		W 16 30	N 28 4

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
PTCOR0001	Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo	*	964,02		W 31 6	N 39 42
PTDES0001	Ilhas Desertas	*	11 301,62		W 16 29	N 32 30
PTFAI0004	Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial	*	2 023,05		W 28 45	N 38 35
PTFAI0005	Monte da Guia — Ilha do Faial	*	362,85		W 28 37	N 38 31
PTFAI0006	Ponta do Varadouro — Ilha do Faial	*	19,66		W 28 47	N 38 34
PTFAI0007	Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial	*	131,52		W 28 45	N 38 31
PTFLO0002	Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores	*	2 924,68		W 31 13	N 39 27
PTFLO0003	Costa Nordeste — Ilha das Flores	*	1 215,28		W 31 10	N 39 30
PTGRA0015	Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa	*	248,65		W 27 57	N 39 0
PTGRA0016	Ponta Branca — Ilha Graciosa	*	74,81		W 28 2	N 39 1
PTJOR0013	Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge	*	303,8		W 28 18	N 38 45
PTJOR0014	Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge	*	3 956,41		W 27 51	N 38 35
PTMAD0001	Laurisilva da Madeira	*	13 354,86		W 17 3	N 32 46
PTMAD0002	Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira	*	8 212,22		W 16 55	N 32 43
PTMAD0003	Ponta de S. Lourenço	*	2 043,12		W 16 41	N 32 44
PTMAD0004	Ilhéu da Viúva	*	1 822,47		W 16 51	N 32 48
PTMAD0005	Achadas da Cruz		205,82		W 17 12	N 32 50
PTMAD0006	Moledos — Madalena do Mar		18,12		W 17 8	N 32 42
PTMAD0007	Pináculo	*	33,81		W 16 52	N 32 39
PTMAZ0001	Menez Gwen		9 489		W 31 31	N 37 49
PTMAZ0002	Lucky Strike		19 023,5		W 32 18	N 37 17
PTMIG0019	Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel	*	1 360,42		W 25 28	N 37 46
PTMIG0020	Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel	*	204,2		W 25 30	N 37 42
PTMIG0021	Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)	*	1 643		W 26 36	N 38 13
PTPIC0008	Baixa do Sul (Canal do Faial)	*	54,68		W 28 35	N 38 30
PTPIC0009	Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico	*	8 572		W 28 17	N 38 28
PTPIC0010	Ponta da Ilha — Ilha do Pico	*	394,96		W 28 2	N 38 25
PTPIC0011	Lajes do Pico — Ilha do Pico	*	142,15		W 28 15	N 38 23

A	B	C	D		E	
Codice del SIC	Denominazione del SIC	*	Superficie del SIC (ha)	Lunghezza del SIC (km)	Coordinate geografiche del SIC	
					Longitudine	Latitudine
PTPIC0012	Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico	*	146,4		W 28 32	N 38 32
PTPOR0001	Ilhéus do Porto Santo	*	232,2		W 16 23	N 33 0
PTPOR0002	Pico Branco — Porto Santo		142,72		W 16 17	N 33 5
PTSEL0001	Ilhas Selvagens	*	5 752		W 15 51	N 30 5
PTSMA0022	Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria	*	320,49		W 25 2	N 36 55
PTSMA0023	Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)	*	3 542		W 25 45	N 37 15
PTTER0017	Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira	*	4 760,25		W 27 17	N 38 44
PTTER0018	Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira	*	274,39		W 27 12	N 38 48

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 del 9 dicembre 2009)*

A pagina 30, allegato I, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Germania	gennaio-giugno	2007
Portogallo	luglio-dicembre	
Slovenia	gennaio-giugno	2008
Francia	luglio-dicembre	
Repubblica ceca	gennaio-giugno	2009
Svezia	luglio-dicembre	
Spagna	gennaio-giugno	2010
Belgio	luglio-dicembre	
Ungheria	gennaio-giugno	2011
Polonia	luglio-dicembre	
Danimarca	gennaio-giugno	2012
Cipro	luglio-dicembre	
Irlanda	gennaio-giugno	2013
Lituania	luglio-dicembre	
Grecia	gennaio-giugno	2014
Italia	luglio-dicembre	
Lettonia	gennaio-giugno	2015
Lussemburgo	luglio-dicembre	
Paesi Bassi	gennaio-giugno	2016
Slovacchia	luglio-dicembre	
Malta	gennaio-giugno	2017
Regno Unito	luglio-dicembre	
Estonia	gennaio-giugno	2018
Bulgaria	luglio-dicembre	
Austria	gennaio-giugno	2019
Romania	luglio-dicembre	
Finlandia	gennaio-giugno	2020»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

